

AGEVOLAZIONI

L'agevolazione Ace per il 2019

di **Federica Furlani**



L'[articolo 1, comma 287](#), della Legge di bilancio 2020 ha **ripristinato l'Ace**, soppressa dalla Legge Finanziaria 2019, dal periodo d'imposta 2019 "solare" e quindi, di fatto, **non vi è alcuna interruzione da un anno all'altro** nella relativa fruizione dell'agevolazione, le cui disposizioni attuative sono stabilite dal [D.M. 03.08.2017](#).

Il beneficio si è tuttavia ridotto per l'anno di imposta 2019, in quanto il **coefficiente di remunerazione** scende ulteriormente all'**1,3%** (misura prevista a regime).

L'agevolazione si sostanzia in un **importo ammesso in deduzione dal reddito**, pari al **rendimento nozionale del nuovo capitale proprio**, calcolato applicando l'aliquota dell'1,3% alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla **chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020**.

Per **individuare l'ammontare del beneficio** è pertanto necessario:

1. determinare la variazione del capitale proprio al 31.12.2019 rispetto a quello esistente al 31.12.2010 (senza tener conto dell'utile 2010), data dalla somma algebrica di incrementi e decrementi rilevanti. In particolare, per quanto riguarda gli **incrementi**, rilevano come **variazioni in aumento**:

- i **conferimenti in denaro** (versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento di capitale sociale; versamenti a fondo perduto o in conto capitale dei soci; versamenti a titolo di sovrapprezzo emissione azioni o quote; la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società; la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale);
- gli **utili accantonati a riserva**, con esclusione di quelli destinati a **riserve non disponibili**.

Ai fini della determinazione della variazione relativa a tali **utili accantonati a riserva** l'[articolo 5, commi 7 e 8, D.M. 03.08.2017](#) precisa che **sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche** operate in sede di prima **adozione dei principi contabili nazionali**, aggiornati a seguito del [D.Lgs. 139/2015](#):

- **eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;**
- **utilizzo del criterio del costo ammortizzato;**

mentre **non assumono rilevanza le riserve formate con utili:**

- **derivanti dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati;**
- **derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda.**

Gli **incrementi** derivanti:

- **da conferimenti in denaro** (rilevano a partire dalla data del versamento);
- **dalla rinuncia ai crediti** (dalla data dell'atto di rinuncia);
- **quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale** (dalla data in cui assume effetto la compensazione);
- **dall'accantonamento di utili** (a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate).

Le **variazioni in diminuzione** sono invece rappresentate dalle seguenti fattispecie:

- **riduzione del patrimonio netto** con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- **acquisti di partecipazioni in società controllate;**
- **acquisti di aziende o rami di aziende.**

e **rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.**

Da rilevare che, per i **soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative** di cui alla **sezione K** dell'ATECOFIN 2007, ad eccezione delle *holding* non finanziarie, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al **31 dicembre 2010**.

2. confrontare la variazione positiva del capitale proprio determinata al punto precedente **con il patrimonio netto al 31.12.2019**: in ogni esercizio la variazione in aumento non può infatti eccedere il patrimonio netto di bilancio.

3. applicare al minor ammontare tra l'incremento del capitale proprio 2019 e il patrimonio netto al 31.12.2019, il coefficiente dell'1,3%.

Va evidenziato che, in presenza di specifiche **operazioni infragruppo**, è prevista la **sterilizzazione dell'Ace**, per evitare che l'agevolazione possa essere **moltiplicata all'interno delle società del gruppo**.

Le **fattispecie elusive** sono individuate dall'[articolo 10 D.M. 03.08.2017](#), che stabilisce che la variazione in aumento, di cui al **punto 1**, è **ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati**, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2010**, a favore di **soggetti del gruppo** (società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#)), ovvero divenuti tali a seguito del conferimento.

La **variazione in aumento che residua** non ha altresì effetto fino a concorrenza:

- dei **corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni** in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo;
- dei **corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende** già appartenenti ai soggetti del gruppo;
- dell'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al **31 dicembre 2010**, dei **crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo**.

Determinato l'ammontare dell'agevolazione Ace, l'eventuale parte che **supera il reddito complessivo netto** dichiarato:

- può essere **computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi**, senza alcuna limitazione di carattere temporale;
- ovvero è **fruibile come credito d'imposta**, applicando a questa eccedenza l'aliquota Ires del 24%.

Il credito d'imposta così determinato è utilizzato in **diminuzione dell'Irap**, va **ripartito in cinque quote annuali di pari importo** e va indicato nella **Sezione XIII "Credito ACE" del quadro IS del modello Irap 2020**.